

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2152 del 11/05/2020
Oggetto	Atto approvazione progetto emissioni odorigene Agrienergia
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2234 del 11/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 13811/2020

**Oggetto: D.Lgs. n° 152/06<sup>1</sup>- L.R. n° 09/15<sup>2</sup> - Azienda Agrienergia S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> rilasciata per l'esercizio dell'installazione IPPC di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica (di cui al punto 5.3b dell'All. VIII al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1070 -**

**- Atto di approvazione monitoraggio olfattometrico -**

### **IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA**

Premesso che, all'Azienda Agrienergia S.p.A. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica (di cui al punto 5.3b) dell'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1070;

Visto, in particolare, quanto previsto alla Sezione D.1. PIANO DI ADEGUAMENTO, punto a) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente<sup>3</sup>, con cui si prescriveva all'azienda di:

- a) *presentare una proposta di monitoraggio in cui siano specificati i punti, le modalità e cadenze temporali dei rilievi olfattometrici;*

Vista la documentazione<sup>4</sup> inviata da Agrienergia S.p.A. in risposta a tale prescrizione, trasmessa in data 28/12/2015, con la quale l'azienda ha presentato la propria proposta di monitoraggio olfattometrico, che è stata valutata ed approvata con la 1<sup>a</sup> Modifica<sup>5</sup> non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, stabilendo le modalità di esecuzione del piano di monitoraggio degli odori;

Vista la successiva comunicazione<sup>6</sup> di arresto dell'attività e fermo temporaneo degli impianti, trasmessa in data 31/01/2017 dall'azienda Agrienergia S.p.A., a cui è seguito il piano di riorganizzazione e riavvio dell'installazione, realizzato nel periodo 2017-2019, di cui la scrivente Agenzia ha preso atto con proprie note<sup>7</sup> del 19/02/2019 e del 16/04/2019, e terminato con le comunicazioni di definitivo avvio degli impianti nella nuova configurazione, trasmesse in data 29/08/2019<sup>8</sup> e 24/10/2019<sup>9</sup>;

<sup>1</sup> Come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

<sup>2</sup> Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

<sup>3</sup> Atto rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna P.G. n° 86987 del 06/07/2015, successivamente modificato ed integrato con atto di ARPAE DET-AMB-2016-925 del 07/04/2016;

<sup>4</sup> Assunta agli atti della Città metropolitana di Bologna con protocollo P.G. n° 114886 del 30/09/2015;

<sup>5</sup> Atto rilasciato con DET-AMB-2016-925 del 07/04/2016;

<sup>6</sup> Nota assunta agli atti con protocollo PGB0/2017/2008 del 31/01/2017;

<sup>7</sup> Note agli atti con protocollo PG/2019/27209 del 19/02/2019 e PG/2019/61478 del 16/04/2019;

<sup>8</sup> Nota assunta agli atti con protocollo PG/2019/133393 del 29/08/2019;

<sup>9</sup> Nota assunta agli atti con protocollo PG/2019/164531 del 24/10/2019;

**Pratica SINADOC n° 13811/2020**

Vista, pertanto, la "*Relazione Tecnica di livello 1*", inerente l'ulteriore proposta di monitoraggio degli odori, trasmessa dall'azienda Agrienergia S.p.A. in data 08/10/2019<sup>10</sup> e successivamente integrata in data 20/12/2019<sup>11</sup>, in ottemperanza a quanto prescritto al Paragrafo D.1. - Piano di Miglioramento, punto 1.a), ed aggiornata in seguito agli interventi di riavvio degli impianti;

Il piano di monitoraggio olfattometrico proposto dall'azienda Agrienergia S.p.A., prevede sostanzialmente quanto segue:

- I *punti di monitoraggio* proposti dal Gestore ed individuati come potenziali sorgenti di odore sono i seguenti:
  - 2 punti di monitoraggio aria-ambiente (RP1 e RP2), disposti lungo il perimetro dell'impianto, rispettivamente a monte e a valle dell'impianto rispetto alla direzione dei venti prevalenti, campionati con frequenza semestrale per il primo anno e annuale per i due anni successivi.  
Su tali campioni è prevista la determinazione dei parametri: polveri totali PTS, polveri sottili PM<sub>10</sub>, NH<sub>3</sub>, portata, temperatura e pressione;
  - i punti di emissione E1, E4, E6 ed E7 e provenienti dai biofiltri (sorgenti areali attive): tali punti verranno campionati con frequenza semestrale ed è prevista la determinazione dei parametri: ammoniaca e concentrazione di odore in unità odorimetriche;
  - punto di monitoraggio ED1, corrispondente all'area stoccaggio rifiuti ligno-cellulosici (emissione diffusa – areale passiva): tale punto verrà campionato con frequenza semestrale con determinazione dei parametri: polveri totali sospese PTS e concentrazione di odore in unità odorimetriche;
- Nell'area dell'impianto è presente una *centralina meteo* per la rilevazione di temperatura, velocità e direzione del vento;
- Ai fini della *verifica della qualità dell'aria* nell'areale potenzialmente interessato dalle emissioni dell'impianto, facendo riferimento ai contenuti della DGR IX/3018, del 15 Febbraio 2012, Regione Lombardia, la ditta propone la seguente sequenza operativa:
  - il primo anno verrà eseguita, utilizzando i dati ottenuti dai monitoraggi eseguiti sia in fase di start up che di gestione ordinaria, una modellizzazione delle dispersioni di ammoniaca e concentrazione di odore al fine di creare una mappa delle isoconcentrazioni. La modellizzazione verrà ripetuta ogni anno;
  - nell'ambito della mappa di isconcentrazioni ottenuta, verranno individuati, in un intorno massimo di 3 km dall'origine delle sorgenti emissive, i recettori sensibili o i centri abitati;
  - il recettore che, nelle suddette mappe, presenterà il valore più elevato in termini di unità odorimetriche, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, mediante monitoraggio della qualità dell'aria nel punto in cui risulta ubicato il recettore stesso, con frequenza di analisi annuale e determinazione del parametro NH<sub>3</sub>, parametro che il Gestore ritiene essere "marker" delle attività svolte presso l'impianto. i valori ottenuti verranno comparati con i valori limite previsti per la qualità dell'aria;

<sup>10</sup> Nota assunta agli atti con protocollo PG/2019/154465 del 08/10/2019;

<sup>11</sup> Nota assunta agli atti con protocollo PG/2019/196076 del 20/12/2019;

**Pratica SINADOC n° 13811/2020**

- Sui *biofiltri*, verranno eseguiti i seguenti controlli discontinui:
  - mappatura delle velocità (eseguita secondo quanto indicato nella linea Guida ARTA Abruzzo), eseguita prima di ogni campionamento, al fine di verificare l'assenza di flussi preferenziali e individuare le sub-aree su cui effettuare il prelievo;
  - campionamento e determinazione dei parametri: Ammoniaca, Acido solfidrico, COT (come indicato a pag. 26 della relazione) e concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica;
  - determinazione/controllo dei parametri di funzionamento dei biofiltri quali:
    - velocità media del modulo filtrante,
    - carico specifico medio,
    - verifica del tempo di residenza medio,
    - efficienza di abbattimento del biofiltro (calcolata mediante confronto delle concentrazioni di odore misurate a monte e a valle del letto filtrante),
    - umidità e pH del letto filtrante: poiché questi parametri non possono essere monitorati in continuo, essi verranno monitorati mediante determinazione analitica effettuata su un campione del materiale costituente il letto filtrante, prelevato mediante campionamenti puntuali dello stesso,
    - concentrazione di odore a monte del biofiltro, al fine di determinarne l'efficienza di abbattimento;
- I *controlli in continuo*, invece, saranno i seguenti:
  - pressione differenziale a monte del biofiltro, mediante lettura di manometri installati nel collettore di alimentazione dell'aria di ciascuna biofiltro. Questo parametro servirà per verificare lo stato di intasamento del biofiltro;
  - temperatura, a valle del biofiltro, mediante sonde termometriche specifiche poste sul letto filtrante;

Vista la relazione istruttoria<sup>12</sup> elaborata da ARPAE- Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, in merito alla proposta di monitoraggio olfattometrico, dalla quale emergono le seguenti considerazioni:

1. si concorda con il gestore in merito alle sorgenti a maggior impatto odorigeno identificate, ossia i punti: E1, E4, E6, E7, ED1, su cui si ritiene significativa l'esecuzione del monitoraggio;
2. si ritiene, invece, superfluo, il monitoraggio proposto nei punti ubicati a monte e a valle dell'impianto (rispetto alla direzione prevalente dei venti) e identificati come RP1 e RP2, sia per quanto riguarda i parametri che per l'ubicazione degli stessi, ritenendo maggiormente significativo prevedere un paio di punti di monitoraggio in prossimità delle aperture dei capannoni di lavorazione (area stoccaggio materie prime e linee R1 - R3);
3. si ritiene, inoltre, necessario aggiungere, come ulteriore punto di campionamento, il cumulo di stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici e dei sovvalli (ossia: sopravvaglio > 10 mm, prevalentemente costituito frazioni di strutturante e/o lignocellulosiche, da ricicolarsi in testa al processo di compostaggio e/o di digestione anaerobica).

<sup>12</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2020/24980 del 17/02/2020;

**Pratica SINADOC n° 13811/2020**

A tal proposito, si precisa che quest'ultimo dovrà essere comunque stoccato sempre in ambiente chiuso, al fine di ridurre al minimo la dispersione di odori;

4. i cumuli e tutte le sorgenti areali passive dovranno essere campionate con le modalità indicate dalla norma UNI EN 13725:2004 e dall'Allegato 2 alla DGR Regione Lombardia n° IX/3018 del 15/02/2012 per tali tipologie di sorgenti;
5. si ritiene che, a tutt'oggi, l'impianto possa essere considerato già nella fase di gestione ordinaria. Pertanto, si ritiene opportuno eseguire, la prima campagna di monitoraggio olfattometrico a partire dal mese di GIUGNO/LUGLIO 2020, da ripetersi successivamente nei mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE 2020, per un totale di almeno DUE campagne/anno;
6. a seguito dell'esecuzione di almeno DUE campagne di monitoraggio olfattometrico, il Gestore dovrà effettuare, utilizzando i dati ottenuti, una modellizzazione delle ricadute di odore, che dovrà essere presentata entro e non oltre gennaio 2021 ed eseguita secondo quanto indicato all'Allegato 1 della DGR Regione Lombardia n° IX/3018 del 15/02/2012 e ripreso nella LG 35/DT ARPAE del 18/05/2018, che prevede quanto segue: *"utilizzare un modello di dispersione per verificare quale sarà l'entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di 3 km dai confini dello stabilimento sui ricettori presenti in questa area. Dovranno quindi essere redatte delle mappe di impatto dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla simulazione, a 1, 2, 3, 4 e 5 ouE/m<sup>3</sup>. La valutazione deve tener conto delle caratteristiche del territorio e della presenza di potenziali recettori che vi insistono, nonché delle caratteristiche del fondo"*;
7. NON si concorda con quanto proposto dal Gestore, relativamente alle azioni da intraprendere a seguito della valutazione delle mappe di isoconcentrazione ottenute mediante la suddetta modellizzazione: i risultati ottenuti dovranno essere interpretati sulla base di quanto previsto dalla LG 35 di ARPAE, che prevede quanto segue: *"i valori di accettabilità del disturbo olfattivo, espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile calcolate su base annuale, che devono essere rispettati presso i recettori, sono i seguenti (corrispondenti a quelli indicati dalla Delibera di Giunta Provinciale di Trento n° 1087 del 24/06/2016):*
  1. per recettori posti in aree residenziali:
    - 1 ouE/m<sup>3</sup> a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore,
    - 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore,
    - 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;
  2. per recettori posti in aree non residenziali:
    - 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore,
    - 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore,
    - 4 ouE/m<sup>3</sup> a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;

A tal proposito si precisa, inoltre, che, quali recettori, dovranno essere prese in considerazione anche le case sparse adibite a civile abitazione ed ubicate nell'intorno massimo di 3 km dalle sorgenti emissive;

**Pratica SINADOC n° 13811/2020**

8. gli esiti e le conclusioni dei monitoraggi eseguiti (comprensivi di modellizzazione ed eventuali considerazioni sui risultati della medesima) dovranno essere trasmessi tramite specifica relazione unitamente al Report annuale;
9. qualora i valori di accettabilità ai recettori venissero superati, il gestore dovrà effettuare un approfondimento in merito alle possibili sezioni dell'impianto che causano le maggiori emissioni odorigene, valutando l'eventuale mancato confinamento di emissioni diffuse e definendo le eventuali migliorie da apportare all'impianto e alla gestione dello stesso, al fine di ridurre l'impatto sui recettori maggiormente esposti.

A tal proposito si precisa inoltre che, quali recettori, dovranno essere prese in considerazione anche le case sparse adibite a civile abitazione ed ubicate nell'intorno massimo di 3 km dalle sorgenti emmissive;

Ritenuto, pertanto, di approvare il piano di monitoraggio olfattometrico proposto da Agrienergia S.p.A. con la documentaione trasmessa in data 08/10/2019<sup>10</sup> e successivamente integrata in data 20/12/2019<sup>11</sup>;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

**Determina**

1. di **approvare** il piano di monitoraggio olfattometrico, proposto da Agrienergia S.p.A. con la documentazione trasmessa in data 08/10/2019<sup>10</sup>, **stabilendo quanto segue**:
  - a. le sorgenti a maggior impatto odorigeno sono identificate con i punti E1, E4, E6, E7, ED1;
  - b. dovranno essere previsti due punti di monitoraggio in prossimità delle aperture dei capannoni di lavorazione (area stoccaggio materie prime e linee R1 - R3), in sostituzione dei punti proposti dall'azienda a monte e a valle dell'impianto (rispetto alla direzione prevalente dei venti) e identificati come RP1 e RP2, il cui monitoraggio si ritiene superfluo, sia per quanto riguarda i parametri che per l'ubicazione dei punti;
  - c. dovrà essere aggiunto, come ulteriore punto di campionamento, il cumulo di stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici e dei sovvalli (ossia: sopravvaglio > 10 mm, prevalentemente costituito frazioni di strutturante e/o lignocellulosiche, da ricircularsi in testa al processo di compostaggio e/o di digestione anaerobica).  
Si precisa che quest'ultimo dovrà essere comunque stoccato sempre in ambiente chiuso, al fine di ridurre al minimo la dispersione di odori;
  - d. i cumuli e tutte le sorgenti areali passive dovranno essere campionate con le modalità indicate dalla norma UNI EN 13725:2004 e dall'Allegato 2 alla DGR Regione Lombardia n° IX/3018 del 15/02/2012 per tali tipologie di sorgenti;
  - e. dovrà essere effettuata la prima campagna di monitoraggio olfattometrico a partire dal mese di GIUGNO/LUGLIO 2020, da ripetersi successivamente nei mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE 2020, per un totale di almeno DUE campagne/anno;

**Pratica SINADOC n° 13811/2020**

f. a seguito dell'esecuzione di almeno DUE campagne di monitoraggio olfattometrico, il Gestore dovrà effettuare, utilizzando i dati ottenuti, una modellizzazione delle ricadute di odore, che dovrà essere presentata entro e non oltre gennaio 2021 ed eseguita secondo quanto indicato all'Allegato 1 della DGR Regione Lombardia n° IX/3018 del 15/02/2012 e ripreso nella LG 35/DT ARPAE del 18/05/2018, che prevede quanto segue: *"utilizzare un modello di dispersione per verificare quale sarà l'entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di 3 km dai confini dello stabilimento sui recettori presenti in questa area. Dovranno quindi essere redatte delle mappe di impatto dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla simulazione , a 1, 2, 3, 4 e 5 ouE/m<sup>3</sup>;*

*La valutazione deve tener conto delle caratteristiche del territorio e della presenza di potenziali recettori che vi insistono, nonché delle caratteristiche del fondo";*

g. **NON si concorda** con quanto proposto dal Gestore, relativamente alle azioni da intraprendere a seguito della valutazione delle mappe di isoconcentrazione ottenute mediante la suddetta modellizzazione: i risultati ottenuti dovranno essere interpretati sulla base di quanto previsto dalla LG 35 di ARPAE, che prevede quanto segue: *" i valori di accettabilità del disturbo olfattivo, espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile calcolate su base annuale, che devono essere rispettati presso i recettori, sono i seguenti (corrispondenti a quelli indicati dalla Delibera di Giunta Provinciale di Trento n° 1087 del 24/06/2016):*

*1. per recettori posti in aree residenziali:*

- 1 ouE/m<sup>3</sup> a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore,*
- 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore,*
- 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;*

*2. per recettori posti in aree non residenziali:*

- 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore,*
- 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore,*
- 4 ouE/m<sup>3</sup> a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;*

Si precisa che, quali recettori, dovranno essere prese in considerazione anche le case sparse adibite a civile abitazione ed ubicate nell'intorno massimo di 3 km dalle sorgenti emissive;

h. gli esiti e le conclusioni dei monitoraggi eseguiti (comprensivi di modellizzazione ed eventuali considerazioni sui risultati della medesima), dovranno essere trasmessi tramite specifica relazione unitamente al Report annuale;

i. qualora i valori di accettabilità ai recettori venissero superati, il gestore dovrà effettuare un approfondimento in merito alle possibili sezioni dell'impianto che causano le maggiori emissioni odorigene, valutando l'eventuale mancato confinamento di emissioni diffuse e definendo le eventuali migliorie da apportare all'impianto e alla gestione dello stesso, al fine di ridurre l'impatto sui recettori maggiormente esposti.

Si precisa che, quali recettori, dovranno essere prese in considerazione anche le case sparse adibite a civile abitazione ed ubicate nell'intorno massimo di 3 km dalle sorgenti emissive;

**Pratica SINADOC n° 13811/2020**

2. che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia<sup>13</sup>

**Stefano Stagni**  
(lettera firmata digitalmente)<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

<sup>14</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**